

**Direzione:** BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO

**Area:** INTERNALIZZAZIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G12098 del 06/10/2021

Proposta n. 32771 del 27/09/2021

**Oggetto:**

Direttiva sulle modalità e criteri per la richiesta, il riconoscimento e il mantenimento dell'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica regionale, ai sensi della legge n. 449/1997 art. 8, art. 30, comma 7, della legge n. 388/2000, art.50, commi 1 e 3, della legge n.342/2000. Approvazione della Nuova Guida all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica disabili. Sostituzione della Guida approvata con Determinazione Dirigenziale G11097 del 29/09/2020, pubblicata sul BURL n126 del 15/10/2020.

**Oggetto:** Direttiva sulle modalità e criteri per la richiesta di riconoscimento e il mantenimento dell'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica regionale, ai sensi della legge n. 449/1997 art. 8; art. 30, comma 7, della legge n. 388/2000; art.50, commi 1 e 3, della legge n.342/2000. Approvazione della Nuova Guida all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica disabili. Sostituzione della Guida approvata con Determinazione Dirigenziale G11097 del 29/09/2020, pubblicata sul BURL n°126 del 15/10/2020.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE, BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO DEMANIO E PATRIMONIO**

**VISTO** l'art. 119 Costituzione che conferisce alle Regioni potestà d'entrata e tributaria;

**RICHIAMATO** lo Statuto della Regione Lazio in particolare: a) art.16 comma 3; b) art.17 comma 1; c) art.51(Attività Amministrativa), comma 4, che prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed enti pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla predeterminazione dei criteri generali e all'adeguata informazione dei potenziali interessati;

**VISTA** la L.R.n.6/2002 e successive modificazioni, in particolare l'art.18 comma 1 lettera c), f) e g) concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale;

**VISTO** il Regolamento Regionale n. 1/2002 in particolare l'art. 66 comma 1 e 2, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale; l'art.160 comma 1, lettere b) e c);

**VISTO** l'art. 17 comma 10 della L.N. 449/1997 che ha trasferito alle Regioni a Statuto Ordinario, dal 1° gennaio 1999, le funzioni amministrative della riscossione, dell'accertamento, dei rimborsi del controllo, dell'applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo della tassa automobilistica e ha previsto che le suddette funzioni siano svolte nell'ambito di criteri e modalità disciplinati da un apposito Decreto del Ministero delle Finanze;

**VISTO** il D.M.n.418/1998 del Ministero delle Finanze, "*Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali*" art.2 e art.3, art.5 con il quale le Regioni possono affidare a terzi, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, l'attività di accertamento, controllo, riscossione, rimborso, di gestione del proprio archivio delle tasse automobilistiche costituito sulla base dei dati, per ciascun veicolo, inerenti alla proprietà, alle scadenze di pagamento delle tasse, alle eventuali sospensioni, riduzioni od esenzioni d'imposta ed agli altri dati tecnici necessari e il recupero delle tasse automobilistiche;

**PRESO ATTO** che l'art. 3, comma 3, del D.M. n..418/1998 ha attribuito al Ministero delle Finanze la competenza delle funzioni in materia di esenzioni derivanti da trattati internazionali e le altre ricomprese dall'articolo 17 del DPR.N.39/1953;

**TENUTO CONTO CHE**, oltre le casistiche previste dall'art. 17 del DPR n.39/1953, ad esclusione della lettera f bis, il legislatore statale, successivamente al suddetto Testo Unico, ha stabilito che l'esenzione dalla tassa automobilistica possa essere concessa sussistendo requisiti di natura soggettiva sanitaria, preventivamente accertate da soggetti pubblici a tal fine preposti, individuando come meritevoli di esenzione:

- disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, con auto adattata (legge n. 449/1997 art.8);
- disabili non vedenti e sordomuti (legge n. n.342/2000 art.50);
- disabili con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (legge n.388/2000 art.30 comma 7);

**RILEVATO CHE** la Regione Lazio, in continuità con quanto previsto dall' art.17 comma 10 della l.n.449/1997, a partire dal 1° Gennaio 2003 esercita la funzione amministrativa del riconoscimento dell'esenzione della Tassa automobilistica stabilite con le leggi di cui al precedente capoverso e che nell'ambito dell'art. 3 e 5 del D.M. n.418/1998, con la L.R.n.57/1998, art.21, comma 3; con le L.L.R.R n.: 10/2001 art.29 comma 1; n. 10/2005, art.14, comma 1; n. 15/2007, art.41, comma 1; n. 3/2010, art.5, comma 3; n. 19/2011, art.6, comma 1; n.13/2013, art.5, comma 9, l'art. 2 comma 21 della L.R.n.17/2014, ha autorizzato la Giunta Regionale a stipulare e successivamente a rinnovare con Automobile Club d'Italia (ACI), riconosciuto dalla legge 20 marzo 1970, n. 75 ente pubblico non economico preposto a servizi di

pubblico interesse, una convenzione avente ad oggetto un accordo di cooperazione inter-istituzionale tra PA ex art.15 Att. 246/1990 del 06/10/2001 per la gestione amministrativa delle tasse automobilistiche;

**VISTO** il Dlgs. 546/1992 e s.m.i., che consente la presentazione del ricorso/reclamo, in sede giurisdizionale tributaria, entro 60 giorni dalla notifica del diniego all'esonero dal pagamento della tassa automobilistica da parte della Regione Lazio in sede di riesame di cui al punto precedente;

**CONSIDERATA** la possibilità concessa ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della legge n. 89/2006 di unificare, su richiesta del soggetto istante, le procedure di accertamento sanitario di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per l'invalidità civile, la cecità, la sordità, nonché quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

**VISTA** la legge n. 296/2006, art.1 comma 36, che dispone che "le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti";

**RITENUTO** che per semplificare i rapporti giuridici intercorrenti tra cittadino istante e Pubblica Amministrazione possono essere utilizzati, ove ne ricorrano i presupposti, gli strumenti previsti dal DPR.n.445/2000;

**RICHIAMATA** la Circolare n. 30/E /1998 del Ministero delle Finanze, con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti relativamente alle tasse automobilistiche dovute dal 01/01/1998, a seguito delle innovazioni apportate in materia dalla legge n. 449/1997 e, in particolare, il punto 10, che tratta le agevolazioni per i veicoli per disabili, indicando i veicoli oggetto di esenzione e la documentazione che gli interessati dovevano presentare agli Uffici competenti ai fini dell'esonero dal pagamento della tassa automobilistica;

**VISTA** la Circolare N.186/1998/E del Ministero delle Finanze, emanata ad integrazione della circolare n. 30/E /1998, di cui al punto precedente, con la quale ha sono stati forniti ulteriori chiarimenti relativamente all'esonero dal pagamento della tassa automobilistica per i soggetti con "ridotte o impedito capacità motorie permanenti"; in particolare sono stati chiariti, fra l'altro, i seguenti aspetti:

- il riconoscimento delle "ridotte o impedito capacità motorie permanenti", può essere attestato sia dalle Commissioni di cui all'art. 4 della legge n. 104/92, che da altre Commissioni mediche pubbliche (invalidità civile, per lavoro, di guerra, ecc.);
- la tipologia dei veicoli ammessi all'esonero (motocarrozze, motoveicoli per il trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporto specifici, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici);
- gli adattamenti dei veicoli, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli Uffici della Motorizzazione Civile, che possono riguardare:
  - ✓ i comandi di guida dei veicoli condotti da coloro che sono provvisti di patente speciale, in base a quanto prescritto dalla Commissione Medica Locale ai sensi dell'art. 119 del codice della strada;
  - ✓ solo la carrozzeria o la sistemazione interna dei veicoli per mettere il disabile in condizione di accedervi;
- l'esonero per ciascun soggetto avente diritto, può essere riconosciuta per un solo veicolo, per il quale deve essere necessariamente indicata la targa da esentare;
- la possibilità, per gli interessati, di ottenere una certificazione aggiuntiva da parte della Commissione di cui all'art. 4 della legge n.104/92, atta a specificare che la patologia o la minorazione sofferta dal disabile comporta "**ridotte o impedito capacità motorie permanenti**";
- che il superamento del termine di 90 giorni dalla data di scadenza dei termini di pagamento non preclude l'ammissibilità dell'istanza e il suo eventuale accoglimento;
- nel caso che l'esonero non possa essere concessa per mancanza dei requisiti previsti, occorre avvertire gli interessati che potranno procedere al pagamento delle tasse automobilistiche entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di diniego, per evitare l'applicazione delle sanzioni;
- l'esonero dal pagamento della tassa automobilistica, una volta riconosciuta, deve considerarsi valida fino a quando sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi che l'hanno

determinata e che i soggetti interessati dovranno, comunque, comunicare agli uffici finanziari le variazioni del proprio reddito. In caso di mancato adempimento, il contribuente non può beneficiare dell'agevolazione, al fine di evitare il recupero dei tributi e l'irrogazione delle relative sanzioni”;

**CONSIDERATO CHE** l'art. 30, comma 7 della legge n. 388/2000, ha esteso, a decorrere dal 01/01/2001, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica anche ai soggetti con handicap psichico o mentale, o con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;

**VISTA** la Circolare n.46/2001 del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 388/2000 art. 30, comma 7, ha fornito ulteriori chiarimenti in materia e in particolare ha stabilito che:

- non è richiesto per tali tipologie di disabilità l'adattamento del veicolo in funzione delle limitazioni di cui il portatore di handicap è affetto. L'adattamento del veicolo rimane, invece elemento essenziale, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali, per i soggetti affetti da “ridotte o impedito capacità motorie permanenti”;
- il Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Sanità ha precisato che il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti dall'art. 30, comma 7 della legge n. 388/2000, è la situazione di handicap grave, definita dall'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92, derivante da patologie che comportano una grave limitazione della capacità di deambulazione o relativa a soggetti affetti da pluriamputazioni, certificata dalla Commissione di cui all'art. 4 della medesima legge;
- L'adattamento funzionale del veicolo alle necessità del portatore di handicap rimane, invece, elemento essenziale e necessario, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali, per quei soggetti che, pur affetti da una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non siano stati dichiarati portatori di "grave limitazione della capacità di deambulazione" da parte delle commissioni mediche competenti;
- per i soggetti con handicap psichico o mentale, ai fini del riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, occorre presentare, fra l'altro, la seguente documentazione:
  - ✓ verbale della Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/92, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, derivante da disabilità psichica;
  - ✓ certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, di cui alle **leggi n. 18/80 e n. 508/88**, emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295/90;
- nel caso in cui intervenga un qualsiasi evento che comporti il venire meno dei requisiti necessari per fruire del beneficio in argomento, sarà cura del contribuente comunicarlo tempestivamente all'ufficio competente.
- nel caso di sostituzione del veicolo esentato, l'interessato deve rinnovare l'istanza;

**VISTA** la Risoluzione n.110/2001 del 05/07/2001 del Ministero delle Finanze-Agenzia delle Entrate-Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, in cui si precisa che l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, può essere concessa anche a soggetti che non hanno cittadinanza italiana che si trovino in Italia con regolare permesso di soggiorno, in possesso di tutti i requisiti richiesti;

**CONSIDERATO** che, a partire dal 01/01/2003, in base all'art. 94 della legge finanziaria 2003 (legge n. 289/2002), i soggetti affetti dalla Sindrome di Down possono essere dichiarati persone con handicap grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92, oltre che dalle competenti commissioni mediche, anche dal proprio medico di base, su richiesta corredata da presentazione dell'apposito esame clinico detto del “cariotipo”;

**CONSIDERATO** che i grandi invalidi di guerra, di cui all'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 4 della citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. Gli accertamenti sanitari, in questo caso, sono eseguiti dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di cui all'art. 105 del D.P.R. n. 915/78;

**RITENUTO** che ai fini del riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica di cui al punto precedente, nel verbale redatto dalla citata commissione, analogamente ai verbali di cui all'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, rilasciati dalle specifiche Commissioni

**TENUTO CONTO** che, il Ministero della Salute, con circolare DPV.5/HF/2/312 del 11/06/2003, ha stabilito che, nel caso la certificazione del riconoscimento dell'handicap non riporti espressamente la dichiarazione delle ridotte o impedito capacità motorie permanenti, l'interessato può avanzare richiesta alla Azienda ASL al fine di ottenere, da parte della Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/92, una certificazione aggiuntiva da cui risulti che la propria minorazione comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 449/97;

**RITENUTO** che la certificazione aggiuntiva di cui al punto precedente, in considerazione che agli Uffici preposti all'istruttoria delle istanze non sono attribuite competenze mediche, possa essere richiesta analogamente anche per le altre 3 tipologie di disabilità che consentono l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, quando la certificazione rilasciata all'interessato dalla Commissione medica non riporta espressamente tali disabilità, ma solo il tipo di handicap;

**VISTA** la Circolare N.4/2007 dell'Agenzia dell'Entrate, la quale specifica che, ai fini dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, il veicolo oggetto dell'agevolazione deve essere intestato o al disabile stesso o al familiare possessore di reddito di cui risulti a carico, escludendo il riconoscimento dei benefici fiscali, quando il veicolo è intestato, *in regime di comunione dei beni*, ad uno dei coniugi (la madre del disabile nel caso considerato) fiscalmente a carico, insieme al disabile, dell'altro (il marito nella fattispecie);

**VISTA** la Circolare n. 8/2007 dell'Agenzia dell'Entrate, che ha ammesso la possibilità del riconoscimento del diritto all'esenzione dalla tassa automobilistica regionale, nel caso di menomazione dovuta all'assenza di entrambi gli arti superiori, anche in presenza di certificazione medica rilasciata da una Commissione medica diversa da quella prevista dalla legge n. 104/92, che attesti, appunto, tale stato. Tutto ciò, in considerazione che il requisito della gravità è insito nel tipo di patologia descritta e che, di conseguenza, la gravità dell'handicap è di evidente deduzione anche in assenza di specifiche conoscenze mediche. In particolare, riguardo i soggetti pluriamputati agli arti superiori che siano vittime di guerra, la citata circolare ritiene sufficiente l'accertamento sanitario dell'handicap eseguito dalla commissione medica per le pensioni di guerra di cui all'art. 105 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915;

**VISTA** la Circolare N.21 E/2010 dell'Agenzia delle Entrate che prevede:

- che i portatori di handicap psichico o mentale, possono validamente attestare lo stato di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, allegando il certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa;
- che lo stato di handicap grave, comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione, può essere documentato da una certificazione di invalidità, rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente "l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore", sempreché il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.

**CONSTATATO** che a partire dal 01/01/2010, le istanze per l'accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, da inoltrarsi secondo modalità stabilite dall'Ente medesimo, devono essere presentate all'INPS ai sensi art. 20 L. n.102/2009;

**RILEVATO che:**

- ai sensi del comma 1 dell'art.20 della L.N.102/2009 l'accertamento definitivo dell'invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, è effettuato dall'INPS;
- ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della L.N.102/2009 l'INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità;

**VISTO** il comma 6-bis dell'art. 25 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014;

**TENUTO CONTO** che il comma 6-bis dell'art. 25 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, dispone, fra l'altro, che nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, la convocazione a visita è di competenza dell'INPS;

**RITENUTO** opportuno, ai fini della continuità dell'esenzione per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del verbale e la data della nuova visita di revisione fissata dall'INPS, fornire specifiche informazioni al contribuente e stabilire le modalità con le quali coloro che debbano

essere oggetto alla visita di revisione e al relativo iter di verifica, possono richiedere la proroga dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità concessa, fino alla data della visita di revisione fissata dall'INPS;

**VISTO** l'art.4 comma 1 del Decreto-legge n. 5/2012 avente come oggetto “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*” convertito con modificazioni in L.n.35/2012, che dispone: “*I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché' per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”;*

**VISTO** l'art.8 comma 2 del d.Lgs.n.68/2011 in cui è previsto che le Regioni, ferme restando i limiti di manovrabilità, disciplinano la tassa automobilistica regionale;

**VALUTATO** che, al fine di armonizzare la procedura amministrativa del riconoscimento dell'esenzione della tassa automobilistica prevista dall'art.8 comma 3 della L.n.449/1997, dalla legge n. n.342/2000 art.50 e dall'art. 30, comma 7 della legge n. 388/2000, con:

- l'art.11 delle disposizioni sulla legge in generale, ove è previsto che la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo;
- i principi generali dell'attività amministrativa contenuti nell'art. 1 (economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza) e 2 comma 1 della L.n.241/1990, in relazione con l'attuale assetto normativo organizzativo e di collegamento con le altre amministrazioni pubbliche competenti al rilascio della documentazione necessaria al disabile per l'ottenimento dell'esenzione in parola e la necessaria manifestazione della volontà del soggetto potenzialmente destinatario dell'eventuale provvedimento a richiedere l'esenzione di cui trattasi;
- lo Statuto del Contribuente L.n.212/2000 all'art. 3 comma 1, ove è previsto che “*le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e che relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono*”;
- l'art. 6 comma 1 della L.R.n.8/2019, che dispone che l'esenzione della tassa automobilistica è riconosciuta mediante provvedimento espresso, su specifica istanza di parte;
- la legge n. 53/1983 e il relativo regolamento applicativo D.M. delle Finanze n.462/1998, che individuano il soggetto passivo della tassa automobilistica in colui che nel termine ultimo di pagamento, è intestatario/locatario/usufruttuario del veicolo dai Pubblici Registri e disciplinano la tassa automobilistica come un tributo strutturato in periodicità fisse non frazionabili e autonome;
- il DPR.n.602/1973 Titolo I (Capo I-II) e l'art.1 comma 85-86-87 della L.R.n.19/2011 in cui è previsto che la Regione può, in relazione alla sua azione di controllo e accertamento del tributo nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, sia per le sanzioni per omissione, totale o parziale, o ritardato versamento della tassa (applicate ai sensi del d.lgs.n.471/1997) unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, irrogarle mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, predisponendo la cartella di pagamento redatta ai sensi art.12 DPR.n.602/1973 e art.7 dello Statuto del Contribuente ( L.n.212/2000)

**RICHIAMATA** la determinazione G14886 del 30/10/2019, che ha stabilito che le esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità, per le domande presentate ad ACI, in prima istanza, e alla Regione Lazio, a far data dal **1° Gennaio 2020**, hanno efficacia temporale dalla periodicità tributaria successiva alla data di presentazione dell'istanza, ovvero alla periodicità tributaria in corso alla data di presentazione dell'istanza, se presentata entro il 90° giorno successivo al termine di scadenza di pagamento della tassa automobilistica;

**RITENUTO** che, al fine di uniformare le modalità di presentazione delle domande e favorire il contribuente:

- nella scelta del modello di domanda da utilizzare;
- nella compilazione dell'istanza;
- nell'individuare la documentazione prevista da allegare;
- nel rilasciare i previsti consensi al trattamento dei dati personali;
- nel rilasciare le dichiarazioni del caso,

e al fine di semplificare e razionalizzare sia l'attività dello stesso contribuente, che degli uffici preposti alle istruttorie delle relative istanze, rendendo più efficiente l'azione amministrativa, sia

opportuno approvare e mettere a disposizione dei contribuenti **appositi modelli di domanda obbligatori**, distinti per tipologia di disabilità, del 10/10/2021, con la quale gli stessi possano chiedere la continuità dell'esenzione per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del verbale e la data della nuova visita di revisione fissata dall'INPS, comunicare la cessazione del diritto all'esenzione a causa delle variazioni dei presupposti che fanno venir meno il riconoscimento dell'agevolazione concessa, nonché il modello relativo alla dichiarazione del familiare che ha fiscalmente a carico il disabile di cui all'art.46 del D.P.R.n.445/2000;

**SU PROPOSTA** del Dirigente dell'Area Internalizzazione della Tassa automobilistica;

### **DETERMINA**

di approvare la Guida all'esenzione dal pagamento della tassa per i disabili allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dal titolo: "**DISABILI: GUIDA ALL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA - MODALITA' ATTUATIVE**" e dei relativi allegati, comprensivi dei modelli di domanda **obbligatori** per la presentazione dell'istanza, predisposti per tipologia di disabilità, oltre ai modelli con la quale i contribuenti interessati possano chiedere la continuità dell'esenzione per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del verbale e la data della nuova visita di revisione fissata dall'INPS, comunicare la cessazione del diritto all'esenzione a causa delle variazioni dei presupposti che fanno venir meno il riconoscimento dell'agevolazione concessa, nonché il modello relativo alla dichiarazione del familiare che ha fiscalmente a carico il disabile di cui all'art.46 del D.P.R.n.445/2000, così distinti:

- **Allegato A:** Modelli di domanda – Area decentrata Tassa Automobilistica Lazio Sud (da utilizzare dai residenti nelle province di Latina e Frosinone);
- **Allegato B:** Modelli di domanda – Area decentrata Tassa Automobilistica Lazio Nord (da utilizzare dai residenti nelle province di Viterbo e Rieti);
- **Allegato C:** Modelli di domanda in prima istanza ad ACI (da utilizzare per le domande in prima istanza da presentare ad ACI dai residenti nella città di Roma e nei comuni della provincia di Roma);
- **Allegato D:** Modelli di domanda di riesame al diniego ACI - Area Internalizzazione Tassa Automobilistica (da utilizzare per le domande di riesame a seguito del diniego ACI in prima istanza per i residenti nella città di Roma);
- **Allegato E:** Modelli di domanda di riesame al diniego ACI - Area Tassa Automobilistica (da utilizzare per le domande di riesame a seguito del diniego ACI in prima istanza per i residenti nei comuni della provincia di Roma);
- **Allegato F:** Modello di dichiarazione del familiare che ha fiscalmente a carico il disabile.

che la Guida di cui al punto precedente, sostituisce, la Guida adottata con Determinazione Dirigenziale G11097 del 29/09/2020, pubblicata sul BURL n°126 del 15/10/2020;

che la presente determinazione sia pubblicata, comprensiva dei relativi allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;

di pubblicare sul sito della Regione Lazio [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it), alla pagina dedicata alla tassa automobilistica, la presente Determinazione, unitamente alla Guida dal titolo "**DISABILI: GUIDA ALL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA - MODALITA' ATTUATIVE**" e relativi allegati.

*IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE  
(Dottor Marco Marafini)*

Avverso al presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR territorialmente competente, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.